

Crediti verso l'INPS: come le aziende possono chiedere il rimborso

Paolo Montenegro - Esperto in materia previdenziale

Al pari delle note di rettifica attive, che rilevano differenze a debito del datore di lavoro, anche le note di rettifica passive, per le differenze a credito del datore di lavoro, vengono notificate dall'INPS alle aziende per consentire le opportune valutazioni. Il credito oggetto della nota di rettifica, emessa e notificata tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà infatti essere oggetto di richiesta di rimborso o utilizzato in compensazione con modello F24. L'INPS ha riepilogato le modalità operative nel messaggio 5159 del 2017, come operare per richiedere il rimborso?

Gli adempimenti previdenziali da parte dei datori di lavoro nei confronti dell'INPS si effettuano con il **sistema del conguaglio**: l'impresa pone in compensazione quanto dovuto a titolo di contributi con quanto anticipato ai propri dipendenti per prestazioni (maternità, malattia, ecc.) o con somme a credito ad altro titolo (sgravi, agevolazioni, ecc.).

Requisiti della compensazione

La compensazione legale è disciplinata dal Codice Civile, agli articoli 1241 e seguenti. La **compensazione** estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il Giudice non può rilevarla d'ufficio.

La compensazione, quindi, può essere applicata nel momento in cui le **partite creditorie** contrapposte sono diventate esigibili, indipendentemente dal momento della loro nascita o da quando vengano effettuati eventuali controlli.

Il debito ed il credito da porre in compensazione devono possedere i **requisiti della certezza, omogeneità, liquidità ed esigibilità**, come previsto dall'art 1243 c.c.

Il credito contributivo, scaduto il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento deve ritenersi esigibile.

La sussistenza del requisito della liquidità deriva dalla puntuale **quantificazione del credito**, dalla previsione di criteri tali da non rendere necessarie ulteriori specificazioni.

Il requisito della certezza deriva dalla presenza di una disposizione legislativa, una sentenza o un provvedimento che ne giustifichi l'esistenza.

Modalità operative

Gli importi da porre in compensazione possono derivare da denunce mensili UniEmens passive, da note di rettifica passive o da regolarizzazioni relative a periodi precedenti (DM10Vig.)

Denunce UNIEMENS passive

Le denunce passive possono essere oggetto di richiesta di rimborso utilizzando l'apposita procedura telematizzata. L'importo potrà essere portato in compensazione con il modello F24 a

partire dalla **data di scadenza della presentazione della denuncia** da cui scaturisce il credito contributivo.

La denuncia mensile con saldo a credito deve essere elencata nel modello unificato di pagamento ed il saldo può essere portato in compensazione utilizzando più modelli di pagamento, indicando i dati della denuncia in ognuno di essi.

Per l'esposizione del credito portato a compensazione i datori di lavoro devono compilare le righe della sezione INPS, sul **modello F24** secondo le seguenti indicazioni:

- **codice sede** : codice di appartenenza della posizione contributiva aziendale
- **causale contributo**: DM10
- **matricola INPS** : numero di posizione assicurativa INPS
- **periodo di riferimento "da"**: mese ed anno di competenza della denuncia mensile (es. 122017)
- periodo di riferimento "a": il campo non deve essere compilato
- **importi a debito versati**: il campo non deve essere compilato
- **importi a credito compensati**: l'importo che si intende compensare con il modello F24, che può essere diverso dal saldo della denuncia mensile che deve comunque essere trasmessa all'INPS.

Il credito derivante da denunce passive deve essere posto in compensazione **entro 12 mesi dalla data di scadenza** di presentazione della denuncia, trascorso tale termine, il credito residuo dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale secondo la procedura ordinaria.

Note di rettifica passive

La fase di calcolo delle denunce mensili può generare, in presenza di differenze a credito del datore di lavoro, l'emissione di note di rettifica passive.

Il messaggio n. 5159 del 2017, ricorda che, al pari delle note di rettifica attive, che rilevano **differenze a debito del datore di lavoro**, le note di rettifica passive vengono notificate alle aziende per le opportune valutazioni.

La nota di rettifica, una volta emessa e notificata, tramite PEC o, in assenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà essere oggetto di **richiesta di rimborso** attraverso l'apposita procedura telematizzata.

L'importo potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 o richiesto in compensazione con altre partite debitorie al pari delle denunce mensili UNIEMENS passive.

La richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa mediante l'apposita **istanza telematizzata** "Dichiarazione Compensazione".

Le note di rettifica passive, potranno essere utilizzate a copertura di altre inadempienze in modo autonomo da parte dell'INPS, trascorso un anno dall'emissione.

L'utilizzo del credito a copertura di altri debiti a carico del contribuente, prima dello scadere dei 12 mesi, può essere messo in atto dall'Istituto, previa comunicazione al contribuente e la sua successiva accettazione.

Regolarizzazioni relative a periodi precedenti (DM10Vig.)

Il **credito dell'azienda** generato da una regolarizzazione relativa a periodi precedenti, dovuta al riconoscimento di sgravi, ad un'errata applicazione di aliquota contributiva oppure derivante da un accertamento ispettivo, non può essere utilizzato per la compensazione attraverso il modello F24.

Il credito dovrà essere oggetto di domanda di rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie.

La compensazione viene effettuata d'ufficio dall'INPS o su richiesta dell'azienda. La richiesta dovrà essere presentata alla **struttura territoriale dell'INPS** che ha in carico la posizione aziendale mediante l'apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione.

Le partite creditorie e debitorie, anche in questo caso, si compensano dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza e si verificano di diritto, avendo, gli accertamenti effettuati dall'INPS, valore meramente dichiarativo.

La determinazione del momento in cui si verifica la compensazione ha rilevanza anche per l'applicazione degli eventuali **oneri accessori**, infatti un eventuale debito residuo dopo le operazioni di compensazione, dovrà essere maggiorato dall'applicazione di sanzioni e interessi, calcolati dalla data in cui i contributi erano dovuti fino alla data di pagamento.

Esempio

Ipotizziamo che un datore di lavoro abbia **diritto ad un rimborso**, legato ad una regolarizzazione di periodi precedenti pari a €. 1.500 e, nel mese corrente presenti una denuncia con un debito pari a €. 4.500.

Per il **mese corrente** versa un importo pari a €. 3.000, esponendolo nel modello F24 con le consuete modalità e invia il modello UNIEMENS senza riportare su questo nessuna riduzione.

Presenta all'INPS, l'apposita istanza telematizzata "Dichiarazione Compensazione" indicando che l'importo a credito di euro 1500 è stato portato in compensazione con l'importo del debito corrente, riducendo l'importo dovuto da 4.500 a 3.000 euro, allegando un prospetto dal quale risulti il dettaglio dell'operazione.